

Teologia morale: la legge naturale

A chi nutre un qualche interesse per il tema della "Legge naturale" appare un panorama bibliografico non molto nutrito, specie per i titoli in lingua italiana. Le opere dedicate al nostro tema sono scritte, in genere, da autori che coltivano il pensiero di Tommaso e, a vario titolo, tentano di rivisitarlo e riproporlo. Va anche detto, in sede di considerazioni generali, che l'interesse per il tema della legge naturale o del diritto naturale è oggi presente più nei giuristi che nei moralisti.

Data la scarsità di opere in lingua italiana, penso opportuno segnalarne alcune che costituiscono un punto di riferimento utile a chi voglia inoltrarsi su questo tema, anche se non tutti sono più reperibili nel mercato. Sono tuttavia consultabili nella biblioteca della Facoltà ed in tante altre.

In Italia, e non solo in Italia, il dibattito su questo tema è avvenuto negli anni a cavallo del Concilio, più prima che dopo, e si è condensato attorno a due questioni principali: il rinnovamento "personalista" della morale sessuale e la liceità della pillola. Ripercorrendo tali dibattiti si posso cogliere i termini della questione, così come erano allora intesi dai cosiddetti innovatori e dai sostenitori della dottrina tradizionale.

Il testo che meglio serve a tale scopo è quello di **J.-M. Paupert, *Controllo delle nascite e teologia. Il dossier di Roma***, Queriniana, Brescia 1967. Il libro nacque dalla decisione di pubblicare in forma completa i documenti finali della Commissione per la vita, istituita nel marzo del '63 da Giovanni XXIII e poi ampliata da Paolo VI, la quale aveva concluso i suoi lavori subito dopo la chiusura del Concilio. Tali documenti erano ovviamente riservati, ma giunsero, non si sa come, alle redazioni di alcuni giornali, i quali non si fecero scrupolo di pubblicarli. L'autore pensò fosse opportuno pubblicare integralmente il testo dei documenti, per dare all'opinione pubblica un riferimento autorevole, vista l'ormai irreparabile fuga di notizie. Dalla suddetta Commissione erano usciti tre documenti, dei quali i primi due contenevano due opposte conclusioni sulla questione della pillola, risultate impossibili da conciliare. Il terzo documento raccoglieva, invece, il consenso unanime della Commissione e riguardava il tema della paternità responsabile. La lettura dei due documenti contrapposti è utile perché presenta in modo sintetico e ponderato le tesi a favore e contro la legge naturale, allora sostenute dai personalisti e dai neotomisti.

Un secondo testo utile per acquisire i termini della questione è quello di **A. Valsecchi, *Regolazione delle nascite. Un decennio di riflessioni teologiche***, Queriniana, Brescia 1967³, pp. 266, € 8,26 pubblicato, guarda caso, nello stesso anno. In questo testo si possono accostare le opinioni dei maggiori teologi di quel tempo, intervenuti nel dibattito a favore o contro la pillola, come Janssens, Van Der Mark, Reuss, Dubarle, Schillebeeckx, Noonan e altri.

Un terzo testo utile per farsi un quadro della questione è quello di **F. Böckle - F.X. Kaufmann - A.V. Melsen - J. Arntz, *Dibattito sul diritto naturale***, Queriniana, Brescia 1970, pp. 184, € 10,33. Tale testo lo si può configurare come una delle prime reazioni al Concilio, in riferimento al tema della legge naturale. Nell'editoriale, Böckle introduce la distinzione tra una visione della legge naturale che vede l'appello alla "natura" equivalente alla "ragione" ed un'altra visione che riferisce tale "legge" ad una essenza metafisica dell'uomo e completerà il suo discorso introducendo, nell'ultimo contributo del libro, quattro possibili concetti di natura. Un quarto testo, in italiano, di quegli anni è **La Legge naturale. Storicizzazione delle istanze della Legge naturale**, EDB, Bologna 1970; raccoglie le relazioni del convegno dei teologi moralisti del settembre 1969.

Veniamo, ora, all'attualità.

Sul tema della legge naturale esiste una nutrita bibliografia in lingua inglese, di impronta tomista, a cui appartiene l'indirizzo teorico più noto, detto *New Classical Theory*, e per riferimento alla quale qualcuno parla di un "tomismo analitico". Con tale espressione si intende quel procedimento che adotta, ad esempio, Finnis, secondo il quale i valori sono intesi come

"ragioni per agire" e non come realtà metafisiche, per cui la morale si iscrive interamente nell'analisi del ragionamento pratico. In tale contesto essa mantiene la sua oggettività, contro il soggettivismo emotivista, ed insieme evita di esporsi alla nota critica che va sotto il nome di "fallacia naturalistica".

L'esposizione ritenuta più autorevole di detta teoria è contenuta in un articolo scritto a tre mani, da coloro che sono considerati i padri della teoria stessa: G. Grisez - J. Boyle - J. Finnis, *Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends*, «American Journal of Jurisprudence» 32 (1987) 99-151.

Lo scopo della teoria in questione è la rifondazione della morale, considerata nel suo momento normativo e dunque dal punto di vista dell'universalità della norma. Per tale sua finalità essa vede l'interesse e la cooperazione dei giuristi, oltre che dei moralisti. Tale teoria si profila come una sorta di "ritorno a Tommaso", contro l'appiattimento giuridicista e volontarista della seconda scolastica. Essa è detta "classica", appunto, per distinguerla dalla recezione manualistica di Tommaso, definita "convenzionale". Gli autori procedono da un dato fenomenologico, a loro avviso evidente, secondo il quale ogni azione umana, proprio perché umana, rimanda necessariamente ad un Bene e ad un Bene "conosciuto". Ogni agente umano, infatti, gode di una conoscenza spontanea del Bene o, meglio, di Beni Fondamentali. Le indagini antropologiche sembrano, infatti, confermare l'esistenza di una "teoria di beni", presenti in ogni cultura. La norma altro non fa che sancire tale rimando dell'azione al Bene, il quale, essendo necessariamente e spontaneamente presente in ogni uomo, ne giustifica l'universalità.

Esiste, dunque, un sapere spontaneo del Bene che guida le azioni umane, a cui l'agente stesso può pervenire in modo riflesso, a procedere dai suoi stessi atti. Esiste poi una riflessione teorica sugli atti umani, il cui oggetto non è direttamente il Bene, ma le ragioni soggettive dell'atto che l'agente esibisce in forza della sua conoscenza spontanea del Bene. La comprova di tale ragioni viene cercata per via empirica, esibendo cioè una corrispondenza tra il sentire soggettivo del Bene ed i dati offerti dallo studio delle diverse culture, i quali sembrano comprovare l'esistenza di un complesso di "Valori Fondamentali", irriducibili tra loro.

Per tale via, la *New Classical Theory* ritiene di superare sia l'oggettivismo della teoria tradizionale del diritto naturale, sia il soggettivismo moderno, riguadagnando l'oggettivo a procedere dal soggettivo.

Esiste una copiosa letteratura critica, su tale teoria, ma essa è quasi esclusivamente in lingua inglese; mi limito perciò a segnalare. Uno dei maggiori conoscitori e diffusori di detta teoria è Robert George, autore di due saggi: R.P. George, *Natural Law and Moral Inquiry. Ethics, Metaphysics, and Politics in the Work of German Grisez*, University Press, Georgetown 1998 e Id., *In Defense of Natural Law*, University Press, Oxford 2001; un terzo saggio lo vede come curatore: *Natural Law Theory. Contemporary Essays*, Clarendon Press, Oxford 1995. Altro autore conoscitore e critico è J. Budziszewski, *Written on the heart. The case for natural law*, InterVarsity, Downers Grove 1997. Nella bibliografia dei due autori si possono reperire numerosi altri riferimenti bibliografici per la letteratura inglese.

Esiste, tuttavia, un testo critico in lingua italiana, scritto da un giovane giurista, specializzato nella *New Classical Theory*. Si tratta del testo: **F. Di Blasi, Dio e la Legge naturale. Una rilettura di Tommaso d'Aquino**, Edizioni ETS, Pisa 1999, pp. 276, € 18,80. Dello stesso autore si può vedere anche l'articolo *I valori fondamentali nella teoria neoclassica della Legge naturale*, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto» 2 (1999) 209-252. Nel suo libro, Di Blasi ritiene che il punto di partenza per una adeguata analisi della teoria sia il concetto di "Valori Fondamentali", il quale costituisce l'unica struttura portante del discorso ed insieme l'elemento dal quale la teoria ha preso le mosse. Egli fa notare la debolezza teorica di tale concetto ed insieme la leggerezza con cui gli autori lo usano. È tanto fondamentale, per la teoria, quando poco approfondito sotto il profilo epistemologico.

Fondamentale è anche il concetto di "premoraltà", dal quale si desume il carattere di

"necessità" dei "Valori Fondamentali" e la loro universalità. Detti "Valori Fondamentali", infatti, possono sostenere la morale proprio perché non appaiono quali oggetti di libera scelta del soggetto, appartenendo al suo agire, prima di ogni riflessione critica. Altra caratteristica fondamentale dei "Valori Fondamentali" è la loro "irriducibilità", per cui ognuno dei sette "Valori Fondamentali" vale per se stesso e non può essere ricondotto a null'altro. La *New Classical Theory* negherebbe, perciò l'esistenza di un Bene Sommo. Di Blasi critica soprattutto tale asserzione, ritenendola logicamente insostenibile e mostrando come essa sia aggirata dai suoi stessi propugnatori, i quali reintroducono surrettiziamente la figura di un Bene Sommo, la dove indicano nella "piena fioritura" dell'essere umano, la finalità ultima dell'agire morale.

Per quanto riguarda gli autori della *New Classical Theory* è possibile accostare, in italiano, due testi di **J. Finnis, *Legge naturale e diritti naturali***, Giappichelli, Torino 1996, pp. 476, € 32,02 e **Id., *Tra legge e virtù. La filosofia pratica angloamericana contemporanea***, a cura di A. Campodonico, Genova, Il Melangolo 2004, pp. 2008, € 20,00. Uno dei punti su cui più questo autore insiste è la differenza tra teorico e pratico. La ragion pratica ha un suo proprio modo di funzionare, diverso da quello teoretico. Ma egli intende la ragione teoretica secondo lo schema soggetto-oggetto, per cui è da valutare quanto la rivendicazione di una specificità ed autonomia della ragione pratica dipenda dai limiti di quello schema. Comunque, egli può affermare che la Legge naturale, se intesa come principio pratico e non come oggetto della ragione teoretica, può essere intesa come forma della ragione stessa e che, in tal modo, si supera la "fallacia naturalistica" e, con essa, ogni forma di deduzione dell'etica dalla metafisica. Anzi, il procedimento viene di fatto capovolto ed è la metafisica ad avvalersi delle evidenze che appartengono alla ragion pratica.

In tale prospettiva, la figura della Legge naturale corrisponde ad un procedimento razionale, secondo il quale la responsabilità umana è fatta derivare dal "riconoscimento" del Bene, già spontaneamente agito e spontaneamente "conosciuto". L'uomo contrae una responsabilità morale, a procedere dal fatto che egli non può non sentirsi responsabile di fronte ad un Bene che conosce come tale.

Indichiamo, ora, altre opere di impostazione tomista e di recente pubblicazione, non allineate sulla prospettiva della *New Classical Theory*, anche se, di fatto, sono molto vicine. Una prima ha come autore un docente di Etica e filosofia alla Pontificia Università della Santa Croce: **M. Rhonheimer, *Legge naturale e ragione pratica. Una visione tomista dell'autonomia morale***, Armando, Roma 2001, pp. 572, € 31,00. La tesi fondamentale che egli sostiene la si può trarre dall'obiezione che egli muove a J. Fuchs, riferendosi ad un saggio che quest'ultimo dedicò alla legge naturale nel magistero (J. Fuchs, *Lex Naturae. Zur Theologie des Naturrechts*, Patmos, Düsseldorf 1955). Fuchs ometterebbe, nella sua rassegna del magistero, un testo di Leone XIII, nel quale la Legge naturale figura come *praescriptio e ordinatio rationis* e non come un ordine naturale, impresso nelle cose della natura, conosciuto dalla ragione umana. In tale prospettiva, la legge naturale non è una conoscenza derivata dalla natura, grazie alla ragione, ma è una capacità della ragione e precisamente la capacità di conoscere "naturalmente" il Bene. Per Legge naturale si intende, cioè, il fatto che la ragione umana conosce *naturaliter* il Bene da compiere ed il male da evitare. Nella sua disanima storica, Rhonheimer segnala la derivazione stoica dell'idea di un ordine cosmico normativo e la distanza dei Padri della Chiesa, da tale idea. Essi concepiscono, infatti, la Legge naturale come «modo di conoscenza» del Bene, piuttosto, che come conoscenza di un ordine cosmico. Tommaso ribadirebbe e conferirebbe il massimo sviluppo a tale idea di Legge naturale, intesa come «opera della ragion pratica».

Ribadendo l'appartenenza della Legge naturale alla ragione, il nostro autore ritiene di poter superare il dualismo natura-ragione, dal momento che viene mostrata «l'unità essenziale fra natura e ragione» e di superare anche il dualismo indicazione-prescrizione, mostrando come ogni conoscenza pratica sia già normativa, dal momento che il Bene, se conosciuto, si impone alla volontà, allo stesso modo in cui la verità si impone all'intelletto. La *vis obligandi* appartiene, dunque, al giudizio della ragione e non deriva da alcun ordine della natura. La Legge naturale indicherebbe ciò che è "ragionevole per natura" e non ciò che la ragione trova nella natura; anzi, la conoscenza della "natura" umana è possibile solo a procedere da tale

sapere pratico della ragione o da tale legge «insita nei giudizi naturali della ragion pratica di ogni uomo».

Il tema del rapporto tra natura e ragione viene sinteticamente ripreso da Rhonheimer nel contributo dato alla VIII assemblea della Pontificia Accademia per la vita i cui atti sono stati pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana nel 2002. I testi sono reperibili anche in internet (www.academiavita.org).

Segnalo altri due testi "tomisti": **A. Vendemiati, *La Legge naturale nella Summa Theologiae di S. Tommaso d'Aquino***, EDB, Roma 1995, nel quale è offerto uno studio accurato della Legge naturale nella *Summa Theologiae* di Tommaso; **R. Pizzorni, *Il diritto naturale dalle origini a S. Tommaso d'Aquino***, ESD, Bologna 2000, pp. 640, € 41,32, il quale è uno studio storico che approfondisce la figura del diritto naturale a partire dalle culture nell'Antico Oriente. L'autore sceglie il termine "diritto", piuttosto che "legge", intendendo il primo come l'attuazione giuridica della seconda.

Si fanno apprezzare, per la loro chiarezza, i testi del giurista cattolico Francesco D'Agostino. Indichiamo due suoi contributi a rispettive assemblee dell'Accademia Pontifica per la Vita. Il primo, **F. D'Agostino, *Il diritto naturale, il diritto positivo e le nuove provocazioni della bioetica***, in *Natura e dignità della persona umana. A fondamento del diritto alla vita. Le sfide del contesto culturale contemporaneo. Atti dell'ottava Assemblea generale della Pontificia Accademia per la vita*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, pp. 272, € 18,00, sostiene che ci troviamo di fronte, oggi, ad un nuovo paradigma culturale, che D'Agostino chiama "neogiusnaturalismo libertario". La pretesa di tale paradigma culturale non è tanto quella di esibire un nuovo fondamento del diritto, ma quella di «ritrarlo progressivamente dalla sua funzione di normatività sociale, per ridurlo a mero ed estrinseco garante di nuove dimensioni di autonomia». Di fronte a tale cultura, continua D'Agostino, la via dell'argomentazione teorica risulta poco efficace, perché essa non si basa su elaborazioni teoretiche, ma rappresenta piuttosto «l'emergere collettivo di vere e proprie *forme private di sensibilità*, che [...] si esprimono attraverso *codici simbolici* anziché attraverso paradigmi speculativi».

Il tema della legge naturale lo si può trovare sinteticamente trattato anche nel testo **F. D'Agostino, *Il diritto come problema teologico ed altri saggi di filosofia e teologia del diritto***, Giappichelli, Torino 1997³, pp. 324, € 21,69.

Un testo utile per l'approfondimento del nostro tema, dal punto di vista filosofico, è quello che raccoglie una serie di dialoghi tra P. Ricoeur ed un noto neuroscienziato francese: **J.P. Changeux - P. Ricour, *La natura e la regola. Alle radici del pensiero***, Cortina, Milano 1999, pp. 318, € 22,00. In tale confronto con le neuroscienze, Ricour riconosce il compito di rendere ragione del radicamento dell'uomo nella vita o nella sua condizione corporea ed il senso del confronto con tali scienze deriva da tale riconoscimento. Riconosce anche che la composizione tra l'etica e la vita è difficile da trovare; la direzione in cui cercare è, in ogni caso, quella «dell'uomo nel mondo, dell'essere al mondo», non quella di una corrispondenza sempre più stretta tra fenomeni umani ed il loro substrato biologico. Fin dalle prime battute, dichiara infatti la necessità di mantenere un dualismo semantico, corrispondente alla irriducibile differenza degli approcci appartenenti alle scienze e alla riflessione. Il libro è utile al nostro tema in quanto istituisce la questione della "natura" in un serrato confronto con i temi cari alle neuroscienze, quali sono il linguaggio, la memoria, la coscienza, l'etica.

Interessante è anche la lettura della recente riedizione del libro di **É. Gilson, *Biofilosofia da Aristotele a Darwin e ritorno***, Marietti, Milano 2003, pp. 247, € 18,00, nel quale l'autore tenta l'impresa di ripensare il finalismo. Egli muove da un paradosso: dal un lato, «il concetto di una finalità senza conoscenza e immanente alla natura ci resta misterioso», dall'altro, esso costituisce un'evidenza tale che la si può negare solo grazie ad un vero e proprio «ascetismo intellettuale». La riaffermazione di un «finalismo naturale» può passare solo attraverso una ricomprensione del nesso tra finalismo ed anima. Per tale via Gilson cerca di condurre la sua riflessione.

Segnaliamo anche il numero 4 (2005) della rivista «MicroMega» interamente dedicato al tema della natura umana, anche se il tono dei contributi è spesso piattamente scienziata.

Un autore che riflette sul tema della legge naturale, da una prospettiva istruttiva, è Spaemann. Un suo testo facile è quello tratto da una trasmissione radiofonica a puntate: **R. Spaemann, Concetti morali fondamentali**, Piemme, Casale Monferrato 1993, pp. 128, € 11,36. In esso si può trovare anche un capitolo dedicato alla legge naturale. Più impegnativo è il testo **Id., Persone. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"**, Laterza, Roma-Bari 2005, pp. 255, € 20,00, nel quale tratta, a modo suo, il tema della differenza ontologica, cercando di qualificare la specificità umana, a procedere dall'idea di "persona" e argomentandone l'irriducibilità ad una visione biologica, da un lato, e all'idea soggettivistica dei diritti umani, dall'altro.

Al nostro tema sono dedicati i capitoli undici e dodici del libro **Per la critica dell'utopia politica**, Franco Angeli, Milano 1994. La pubblicazione del libro in lingua originale risale al 1977 ma, con il passare degli anni e con il mutare dei contesti culturali, ha visto accresciuta la sua rilevanza culturale, come afferma il presentatore Sergio Belardinelli, oltrepassando l'iniziale motivo polemico che lo vedeva opposto alle proposte francofortesi sull'emancipazione. Il tema della legge naturale è trattato da due punti di vista. Il primo - *L'attualità del diritto naturale* - è quello della fondazione della teoria morale ed il secondo - *Il significato del naturale nel diritto* - indaga sul rapporto esistente tra l'idea di persona, intesa come soggetto di diritto, ed il suo corpo. Per quanto riguarda il primo punto di vista, Spaemann si chiede se l'abbandono dell'idea di natura e diritto naturale, da parte del pensiero moderno, sia sostenibile o se il riferimento a quelle idee in qualche modo si riproponga anche oggi. Egli sostiene che l'abbandono dell'idea di diritto naturale ebbe, a suo tempo, il senso di rendere illimitato il dominio umano della natura, ma tale abbandono non ha potuto compiersi in pieno. La permanenza di un diritto di natura è ravvisabile a procedere dal fatto che, ancor oggi, si riconosce all'uomo i suoi diritti in quanto lo si riconosce parte della natura umana, anche se di tale natura non si è capaci di esibire un concetto od una definizione teorica. L'idea di "natura" continua a fungere da fondamento non scritto e non prodotto della produzione del diritto.

Il secondo articolo, reagisce anch'esso all'abbandono moderno dell'idea di diritto naturale, accordando maggior attenzione al termine "natura" ed alla prospettiva teleologica insita in esso. L'idea di "natura" è pensata come quella sfera nella quale l'individuo è padrone e lo è in forza di un diritto che gli è riconosciuto "per natura". La determinazione dei contenuti di tale "sfera" di dominio non è così facile ed immediata. Un elemento da sempre chiaro, per il diritto, è il corpo. L'*habeas corpus* è, infatti, uno dei 'luoghi giuridici' fondamentali ed ancor oggi valido. Ciò che l'uomo è per natura e ciò che per natura può esigere dagli altri soggetti ha nell'integrità corporea un riferimento fondamentale. Tale elemento risulta fondamentale per le attuali legislazioni sulla vita umana.

Prof. Giuseppe Mazzocato